

Termine di referendum: 8 gennaio 1979

Legge federale sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale

(Legge sull'organizzazione dell'amministrazione [LOA])

del 19 settembre 1978

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 1975 ¹⁾,
decreta:

Titolo primo: Consiglio federale

Capitolo 1: Principi

Sezione 1: Statuto costituzionale

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è la suprema autorità direttoriale e esecutiva della Confederazione.

² È composto di sette membri.

Sezione 2: Funzioni

Art. 2 In genere

¹ Il Consiglio federale così adempie i compiti assegnatigli:

- a. attende alle incombenze governative;
- b. dirige l'amministrazione federale;
- c. adempie lui stesso importanti compiti esecutivi;
- d. opera nella giurisdizione amministrativa;
- e. coopera all'elaborazione del diritto federale.

² In tal ambito, opera nei limiti della Costituzione e della legge salvaguardando i diritti del popolo, dell'Assemblea federale e dei Cantoni.

Art. 3 Incombenze governative

¹ Il Consiglio federale attende alle incombenze governative soprattutto nel modo seguente:

¹⁾ FF 1975 I 1441



- a. segue l'evoluzione politica e sociale e gli eventi nel Paese e all'estero e valuta costantemente la situazione;
- b. stabilisce gli scopi fondamentali ed i mezzi dell'operato statale;
- c. assicura il coordinamento a livello governativo;
- d. allestisce periodicamente le direttive per la politica governativa e ne cura l'attuazione giusta la sua competenza;
- e. rappresenta la Confederazione nel Paese e all'estero.

² L'attività governativa è poziore a tutte le altre funzioni del Consiglio federale.

Art. 4 Direzione dell'amministrazione federale

¹ Il Consiglio federale assicura l'attività legalitaria, appropriata e efficiente dell'intera amministrazione federale.

² Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell'amministrazione federale, come anche tra questa e altri incaricati di compiti amministrativi.

³ Vigila costantemente e sistematicamente sull'amministrazione federale.

Art. 5 Esecuzione

Il Consiglio federale compie lui stesso atti d'amministrazione soltanto se impostigli da norme di diritto o debito apprezzamento.

Art. 6 Giurisdizione

Il Consiglio federale esercita la giustizia amministrativa secondo le leggi federali sulla procedura amministrativa ¹⁾ e sull'organizzazione giudiziaria ²⁾.

Art. 7 Elaborazione del diritto

¹ Il Consiglio federale partecipa all'elaborazione del diritto.

² Dirige la procedura legislativa preliminare ed emana le ordinanze e istruzioni necessarie a tal fine.

³ Propone leggi e decreti all'Assemblea federale, riservati i diritti d'iniziativa dei membri dell'Assemblea federale, del popolo e dei Cantoni.

⁴ Emanando ordinanze in quanto autorizzate dalla Costituzione o dalla legislazione.

⁵ La competenza ad emanare norme di diritto può essere delegata a gruppi o uffici soltanto in virtù di un'autorizzazione esplicita di una legge federale o di un decreto federale d'obbligatorietà generale.

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 173.110

Sezione 3: Pubblica informazione

Art. 8

Il Consiglio federale provvede affinché un servizio d'informazione ragguagli costantemente l'opinione pubblica sulle sue intenzioni, decisioni e misure, nonché sui lavori dell'amministrazione federale, sempre che ve ne sia un interesse generale e non ne siano violati importanti interessi pubblici o privati degni di protezione.

Capitolo 2: Il Consiglio federale come collegio

Sezione 1: Deliberazioni

Art. 9 Convocazione

¹ Il Consiglio federale si raduna ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

² Ciascun membro può chiedere in qualsiasi momento l'adunanza del Consiglio.

³ Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

Art. 10 Presidenza

Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale. Se impedito, è surrogato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal membro più anziano.

Art. 11 Altri partecipanti

¹ Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voce consultiva. Ha diritto di proposta per gli affari della Cancelleria federale.

² I vicecancellieri assistono alle sedute salvo diversa disposizione del Consiglio federale.

³ Qualora sembri opportuno per sua informazione, il Consiglio federale si aggrega funzionari e specialisti esterni all'amministrazione federale.

Art. 12 Astensione

¹ I membri del Consiglio federale e le persone citate nell'articolo 11 si astengono in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

² Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, s'applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾.

¹⁾ RS 172.021

Art. 13 Esclusa pubblicità

Le deliberazioni del Consiglio federale non sono pubbliche.

Art. 14 Maggioranza

¹ La validità delle deliberazioni è subordinata alla presenza di almeno quattro membri del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. Però una decisione, per essere valida, deve ottenere i voti di almeno tre membri.

³ Una decisione può essere revocata se non ha ancora forza esecutiva. La revoca dev'essere consentita da almeno quattro membri.

⁴ Per le nomine è richiesta la maggioranza dei membri presenti.

⁵ Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti, il suo voto decide.

Sezione 2: Decisioni nel collegio**Art. 15** Votazione

¹ Il Consiglio federale decide in votazione aperta, salvo che nel proprio regolamento o con decisione maggioritaria stabilisca per determinati affari lo scrutinio segreto.

² I membri assenti non possono votare.

Sezione 3: Procedure straordinarie**Art. 16**

¹ In casi urgenti, il presidente può ordinare procedure straordinarie per le deliberazioni collegiali.

² Ciascun membro può chiedere l'interruzione di una procedura straordinaria e la convocazione di una seduta.

³ Le decisioni prese in procedura straordinaria sono equiparate a quelle della procedura ordinaria.

Sezione 4: Giunte**Art. 17**

¹ Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire giunte al suo interno; ne definisce il mandato e disciplina la procedura.

² Le giunte preparano le deliberazioni e decisioni del Consiglio federale. Gli altri membri del Consiglio federale sono informati mediante processi verbali.

Sezione 5: Regolamento interno

Art. 18

Il Consiglio federale emana un regolamento interno per il collegio.

Capitolo 3: Presidente della Confederazione

Sezione 1: Funzioni

Art. 19 Rappresentanza

¹ Il presidente della Confederazione rappresenta la Confederazione nel Paese e all'estero, salva la competenza del collegio giusta il diritto internazionale, il diritto interno o la tradizione.

² In singoli casi, può delegare le sue incombenze rappresentative ad altri membri del Consiglio federale, al cancelliere della Confederazione o, col consenso del Consiglio federale, ad altre persone.

Art. 20 Rapporti con i Cantoni

Il presidente della Confederazione cura i rapporti della Confederazione con i Cantoni in affari comuni di natura generale.

Art. 21 Compiti nel collegio

¹ Il presidente della Confederazione è responsabile della preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale.

² Provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute in modo appropriato e tempestivo.

³ Veglia affinché la vigilanza del Consiglio federale sull'amministrazione federale sia organizzata e espletata appropriatamente.

⁴ Può in ogni tempo ordinare schiarimenti per determinati affari.

⁵ Propone al Consiglio federale le misure che ritenga fattive.

Sezione 2: Decisioni presidenziali

Art. 22 Casi urgenti

¹ In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina misure provvisoriale.

² Se è impossibile convocare una seduta o attuare una procedura straordinaria, il presidente della Confederazione decide in luogo del Consiglio federale.

³ Le sue decisioni sono successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 23 Affari secondari

¹ Il Consiglio federale autorizza il presidente della Confederazione a sbrigare con decisioni presidenziali affari di natura prevalentemente formale o d'importanza secondaria.

² Lo stesso disciplinamento può essere applicato per prestazioni finanziarie della Confederazione, nei limiti dei crediti accordati.

Sezione 3: Supplenza e coadiutorato

Art. 24 Vicepresidente del Consiglio federale

¹ Il supplente del presidente della Confederazione è il vicepresidente. Egli assume tutte le incombenze del presidente della Confederazione quando questi sia impedito di adempiere le sue funzioni.

² Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze del presidente della Confederazione.

Art. 25 Cancelliere della Confederazione

Il presidente della Confederazione ha a sua disposizione il cancelliere della Confederazione, con la Cancelleria federale.

Capitolo 4: Membri del Consiglio federale

Art. 26 Incombenze collegiali

Gli affari del collegio sono pozziori a tutti gli altri impegni dei membri del Consiglio federale.

Art. 27 Capi di dipartimento

¹ Ciascun membro del Consiglio federale, compreso il presidente della Confederazione, dirige un dipartimento.

² Al principio di ciascun periodo amministrativo e dopo ogni elezione suppletoria, il Consiglio federale ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri. Questi hanno l'obbligo di assumere il dipartimento loro assegnato.

³ Il Consiglio federale designa fra i suoi membri un supplente per ogni capo di dipartimento.

Art. 28 Rango

Il rango dei membri del Consiglio federale è determinato dalla data della loro prima elezione.

Capitolo 5: Disposizioni diverse**Art. 29** Sede

La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna.

Art. 30 Residenza

¹ I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.

² Sono riservate le disposizioni sul domicilio dei magistrati giusta la legge federale del 26 marzo 1934¹⁾ sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

Art. 31 Incompatibilità

¹ I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono coprire nessun'altra carica, sia al servizio della Confederazione, sia in un Cantone, né esercitare un'altra professione o un'industria.

² Non possono nemmeno essere direttori o gestori ovvero membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di corporazioni o istituti con scopi lucrativi.

Art. 32 Esclusione per parentela

¹ Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado incluso in linea collaterale, i coniugi, i mariti di sorelle e le mogli di fratelli, nonché le persone unite da vincolo d'adozione.

² Gli stessi legami non possono sussistere nemmeno tra le seguenti persone:

- un membro del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione;
- un membro del Consiglio federale e i vicecancellieri;
- il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;
- un membro del Consiglio federale e il segretario generale del suo dipartimento;
- un membro del Consiglio federale e i capi dei gruppi, o degli uffici che gli sono direttamente subordinati, del suo dipartimento;

¹⁾ RS 170.21

- un membro del Consiglio federale e i membri a lui subordinati della Direzione generale delle PTT e delle FFS;
- un membro del Consiglio federale e il presidente, a lui subordinato, e i vicepresidenti del Consiglio dei Politecnici.

³ Chiunque, contraendo matrimonio, viene a trovarsi in uno dei rapporti di parentela suindicati rinuncia con ciò alla sua carica.

Titolo secondo: Cancelleria federale e stati maggiori del Consiglio federale

Capitolo I: Cancelliere della Confederazione

Art. 33 Capo della Cancelleria federale

¹ Il cancelliere della Confederazione è il capo della Cancelleria federale. Riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.

² Può sottoporre direttamente al Consiglio federale affari della Cancelleria federale.

³ Sono riservati compiti e competenze rispetto all'Assemblea federale.

Art. 34 Vicecancellieri

¹ I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione; dirigono i servizi loro subordinati.

² Il cancelliere della Confederazione può delegare loro altre incombenze.

Art. 35 Competenza

Il cancelliere della Confederazione coadiuva e sgrava il Consiglio federale e il presidente della Confederazione nell'adempimento dei loro compiti. Segnatamente:

- a. presta consulenza al Consiglio federale in materia di pianificazione a livello governativo e può essere da esso incaricato di lavori pianificatori;
- b. prepara il rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla loro attuazione; vigila, per il Consiglio federale, all'osservanza delle medesime;
- c. prepara il rapporto annuale di gestione del Consiglio federale all'Assemblea federale;
- d. elabora e vigila per il presidente della Confederazione i piani di lavoro e le trattande del Consiglio federale;
- e. emana istruzioni per la preparazione degli affari da sottoporre al Consiglio federale, coordina i lavori preparatori e dirige la procedura di corapporto;

- f. in collaborazione coi dipartimenti attende alla pubblica informazione e dirige il servizio d'informazione (art. 8);
- g. cura l'informazione interna tra il Consiglio federale e i dipartimenti ed emana le necessarie istruzioni;
- h. coopera alla vigilanza espletata dal Consiglio federale (art. 4 cpv. 3 e 21 cpv. 3 a 5).

Capitolo 2: Cancelleria federale

Art. 36 Organizzazione

Il Consiglio federale determina l'organizzazione della Cancelleria federale, riservate le disposizioni dell'Assemblea federale per i servizi del Parlamento.

Capitolo 3: Stati maggiori del Consiglio federale

Sezione 1: Compiti

Art. 37

Gli stati maggiori possono essere permanenti o temporanei; informano, consigliano e coadiuvano gli organi direttivi. Svolgono soprattutto compiti di pianificazione, organizzazione, preparazione, coordinamento e vigilanza.

Sezione 2: Stati maggiori integrati

Art. 38 Stato maggiore generale

La Cancelleria federale è lo stato maggiore generale del Consiglio federale.

Art. 39 Stati maggiori speciali

Il Consiglio federale può dotarsi di altri stati maggiori. Li subordina amministrativamente alla Cancelleria federale o al dipartimento oggettualmente più affine.

Sezione 3: Consulenti esterni

Art. 40

¹ Il Consiglio federale può appellarsi a specialisti esterni all'amministrazione federale.

² Se costituisce commissioni di specialisti, le aggrega alla Cancelleria federale o al dipartimento tecnicamente competente.

Sezione 4: Udienza

Art. 41

Il collegio dà udienza ai suoi stati maggiori in tutti gli affari importanti che li concernono.

Titolo terzo: Dipartimenti

Capitolo 1: Principi organizzativi

Sezione 1: Ripartizione dei compiti

Art. 42 In genere

¹ Le incombenze dell'amministrazione federale, se non sono sbrigate dal Consiglio federale o dalla Cancelleria federale, sono ripartite fra i dipartimenti.

² È riservata l'attribuzione per legge di compiti amministrativi a istituti e aziende federali, nonché ad organizzazioni ad economia mista o di diritto privato.

Art. 43 Questioni di competenza

Le questioni di competenza fra i dipartimenti sono decise dal Consiglio federale.

Sezione 2: Scopi dell'organizzazione e della direzione

Art. 44

I dipartimenti e le unità amministrative loro subordinate sono organizzati e diretti secondo i principi di un'amministrazione legalitaria, appropriata e efficiente.

Sezione 3: Istruzioni

Art. 45

¹ Il Consiglio federale emana istruzioni sulle attività direttive nell'amministrazione federale.

² Quivi stabilisce segnatamente:

- a. direttive per la gestione amministrativa;
- b. prescrizioni su la composizione, la nomina, i mandati, la procedura e i rapporti di servizio degli stati maggiori (art. 37, 39 e 40) e degli organismi di coordinamento (art. 55 a 57).

³ L'emanazione di istruzioni per gli organismi di coordinamento può essere delegata al cancelliere della Confederazione.

Capitolo 2: Gruppi e uffici

Art. 46 Struttura fondamentale

¹ I dipartimenti si articolano in uffici.

² Gli uffici si articolano in altre unità amministrative.

³ Se il numero degli uffici d'un dipartimento o la natura dei compiti lo esiga, gli uffici possono essere riuniti in gruppi.

⁴ Ogni dipartimento dispone di una segreteria generale.

Art. 47 Direzione

¹ I capi dei gruppi e degli uffici sono, nella sfera di loro competenza, segnatamente responsabili per:

- a. l'adeguata pianificazione;
- b. l'organizzazione secondo i principi dell'articolo 44;
- c. l'informazione all'interno dell'amministrazione;
- d. il coordinamento;
- e. l'emanazione delle istruzioni necessarie e l'assegnazione di mandati;
- f. l'emanazione di decisioni e, in quanto autorizzati, di ordinanze;
- g. lo sgravio del capo di dipartimento, conformemente alle sue istruzioni, nelle relazioni esterne.

² In casi speciali, possono far capo a specialisti in quanto il capo del dipartimento vi acconsenta.

Art. 48 Diritto di firma e rapporti ufficiali

¹ Le relazioni con i governi cantonali sono di spettanza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.

² I capi dei gruppi e degli uffici disciplinano il diritto di firma nei loro campi rispettivi. Nei limiti della loro competenza, corrispondono direttamente con altre autorità e uffici federali e cantonali, nonché con privati.

³ Il Consiglio federale stabilisce quali gruppi e uffici possono corrispondere direttamente con l'estero, con il Servizio esterno del Dipartimento federale degli esteri e con le rappresentanze estere diplomatiche e consolari in Svizzera.

Capitolo 3: Stati maggiori dipartimentali

Sezione 1: Segreteria generale come stato maggiore generale

Art. 49 Principio

¹ La segreteria generale è lo stato maggiore generale del dipartimento.

² Per eccezione possono esserle affidati anche compiti estranei alla sua funzione di stato maggiore.

Art. 50 Compiti di stato maggiore della segreteria generale

¹ Nei limiti dei compiti generali di stato maggiore secondo l'articolo 37, la segreteria generale provvede segnatamente per:

- a. i coordinamenti all'interno del proprio dipartimento e fra i dipartimenti;
- b. le pianificazioni a livello dipartimentale;
- c. la costante informazione del capo di dipartimento e dei capi dei gruppi e degli uffici;
- d. in collaborazione con il servizio d'informazione della Cancelleria federale, la costante informazione del pubblico sugli affari dipartimentali;
- e. la preparazione delle decisioni spettanti al capo di dipartimento, nonché la preparazione o messa in punto degli affari dipartimentali destinati all'Assemblea federale, sempre che non ne siano incaricati gruppi o uffici;
- f. la collaborazione con il capo di dipartimento alla preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale;
- g. l'esercizio della vigilanza secondo gli ordini e il piano di controllo del capo di dipartimento, incluso il riesame periodico dell'organizzazione dipartimentale.

² Il segretario generale dirige i servizi centrali del dipartimento, segnatamente il servizio di segretariato e i servizi del personale, delle finanze e degli affari giuridici.

³ Sgrava il capo di dipartimento nelle relazioni esterne, sempre che non ne siano incaricati capi di gruppi o di uffici.

⁴ Se le speciali condizioni di un dipartimento lo richiedono, il Consiglio federale può delegare a un gruppo o a un ufficio singoli compiti della segreteria generale.

Sezione 2: Collaboratori personali del capo di dipartimento

Art. 51

¹ Ogni capo di dipartimento può nominare collaboratori personali il cui status speciale di servizio è disciplinato dal Consiglio federale.

² Inoltre, il capo di dipartimento può far capo caso per caso a specialisti esterni all'amministrazione.

Sezione 3: Commissioni

Art. 52

¹ In caso di bisogno perentorio, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale possono costituire commissioni consultive per il capo di dipartimento o il capo di un gruppo o di un ufficio.

² Il Consiglio federale emana istruzioni su la composizione, la nomina, i compiti e la procedura delle commissioni.

³ Ad ogni nomina di conferma si esaminerà se il mantenimento della commissione si giustifichi. Se la conclusione è negativa, la nomina di conferma non ha luogo; se del caso si dovrà modificare la disposizione base o proporre la modificazione.

Capitolo 4: Cooperazione nell'amministrazione federale

Art. 53 Informazione e coordinamento

¹ Se un affare coinvolge più dipartimenti, gli interessati provvedono all'informazione e al coordinamento reciproci.

² Il Consiglio federale designa il dipartimento dirigente.

Art. 54 Procedura di corapporto

Se affari del Consiglio federale abbisognano di coordinamento, i dipartimenti interessati redigono corapporti.

Art. 55 Uffici di coordinamento interdipartimentali

¹ Per la trattazione di affari bisognosi di coordinamento, il Consiglio federale può istituire appositi uffici interdipartimentali, come conferenze, comitati o gruppi progettistici. Il mandato di costoro è di durata determinata o indeterminata.

² Negli uffici di coordinamento possono essere chiamati anche specialisti esterni all'amministrazione federale.

³ Il Consiglio federale può istituire altri organismi coordinativi.

Art. 56 Conferenza dei segretari generali

I segretari generali si radunano periodicamente sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione per informarsi reciprocamente e risolvere questioni di coordinamento.

Art. 57 Conferenza dei capi dell'informazione

Il Consiglio federale istituisce una conferenza permanente dei capi dell'informazione dell'amministrazione federale.

Titolo quarto: Consistenza dell'Amministrazione federale**Art. 58** Unità amministrative

¹ L'amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:

A. Cancelleria federale
Chancellerie fédérale
Bundeskanzlei

B. Dipartimenti
Départements
Departemente

Dipartimento federale degli esteri
 Département fédéral des affaires étrangères
 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Dipartimento federale dell'interno
 Département fédéral de l'intérieur
 Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale di giustizia e polizia
 Département fédéral de justice et police
 Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

Dipartimento militare federale
 Département militaire fédéral
 Eidgenössisches Militärdepartement

Dipartimento federale delle finanze
 Département fédéral des finances
 Eidgenössisches Finanzdepartement

Dipartimento federale dell'economia pubblica
 Département fédéral de l'économie publique
 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement

Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie
 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
 Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

*C. Uffici e servizi**Offices e services**Ämter und Dienste*

La Cancelleria federale e i Dipartimenti comprendono i seguenti uffici e servizi:

Amministrazione federale dei cereali

Administration fédérale des blés

Eidgenössische Getreideverwaltung

Amministrazione federale delle contribuzioni

Administration fédérale des contributions

Eidgenössische Steuerverwaltung

Amministrazione federale delle dogane

Administration fédérale des douanes

Eidgenössische Zollverwaltung

Amministrazione federale delle finanze

Administration fédérale des finances

Eidgenössische Finanzverwaltung

Archivio federale

Archives fédérales

Schweizerisches Bundesarchiv

Biblioteca centrale del parlamento e dell'amministrazione federale

Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale

Eidgenössische Parlaments- und Zentralbibliothek

Biblioteca nazionale svizzera

Bibliothèque nationale suisse

Schweizerische Landesbibliothek

Centrale federale degli stampati e del materiale

Office central fédéral des imprimés et du matériel

Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale

Cassa federale d'assicurazione

Caisse fédérale d'assurance

Eidgenössische Versicherungskasse

Commissariato centrale di guerra

Commissariat central des guerres

Oberkriegskommissariat

Direzione del diritto internazionale pubblico

Direction du droit international public

Direktion für Völkerrecht

Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario

Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire

Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe

Direzione dell'amministrazione militare federale
Direction de l'administration militaire fédérale
Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung

Direzione delle organizzazioni internazionali
Direction des organisations internationales
Direktion für internationale Organisationen

Direzione politica
Direction politique
Politische Direktion

Intendenza del materiale da guerra
Intendance du matériel de guerre
Kriegsmaterialverwaltung

Istituto svizzero di meteorologia
Institut suisse de météorologie
Schweizerische Meteorologische Anstalt

Ministero pubblico della Confederazione
Ministère public de la Confédération
Bundesanwaltschaft

Museo nazionale svizzero
Musée national suisse
Schweizerisches Landesmuseum

Scuola federale di ginnastica e sport
Ecole fédérale de gymnastique et de sport
Eidgenössische Turn- und Sportschule

Servizio esterno del Dipartimento degli esteri
Service extérieur du Département des affaires étrangères
Aussendienst des Departements für auswärtige Angelegenheiten

Ufficio delle costruzioni federali
Office des constructions fédérales
Amt für Bundesbauten

Ufficio dell'auditore in capo
Office de l'auditeur en chef
Oberauditorat

Ufficio federale degli aerodromi militari
Office fédéral des aérodromes militaires
Bundesamt für Militärflugplätze

Ufficio federale degli stranieri
Office fédéral des étrangers
Bundesamt für Ausländerfragen

Ufficio federale dei problemi congiunturali
Office fédéral des questions conjoncturelles
Bundesamt für Konjunkturfragen

Ufficio federale dei trasporti
Office fédéral des transports
Bundesamt für Verkehr

Ufficio federale del genio e delle fortificazioni
Office fédéral du génie et des fortifications
Bundesamt für Genie und Festungen

Ufficio federale dell'acquisto d'armamento
Office fédéral de l'achat d'armements
Bundesamt für Rüstungsbeschaffung

Ufficio federale della cultura
Office fédéral des affaires culturelles
Bundesamt für Kulturpflege

Ufficio federale della difesa economica
Office fédéral de la défense économique
Bundesamt für wirtschaftliche Kriegsvorsorge

Ufficio federale della fanteria
Office fédéral de l'infanterie
Bundesamt für Infanterie

Ufficio federale dell'agricoltura
Office fédéral de l'agriculture
Bundesamt für Landwirtschaft

Ufficio federale dell'aiutantura
Office fédéral de l'adjudance
Bundesamt für Adjutantur

Ufficio federale della pianificazione del territorio
Office fédéral de l'aménagement du territoire
Bundesamt für Raumplanung

Ufficio federale della proprietà intellettuale
Office fédéral de la propriété intellectuelle
Bundesamt für geistiges Eigentum

Ufficio federale della protezione civile
Office fédéral de la protection civile
Bundesamt für Zivilschutz

Ufficio federale della protezione dell'ambiente
Office fédéral de la protection de l'environnement
Bundesamt für Umweltschutz

Ufficio federale dell'artiglieria
Office fédéral de l'artillerie
Bundesamt für Artillerie

Ufficio federale dell'assicurazione militare
Office fédéral de l'assurance militaire
Bundesamt für Militärversicherung

Ufficio federale della tecnica d'armamento
Office fédéral de la technique d'armements
Bundesamt für Rüstungstechnik

Ufficio federale dell'aviazione civile
Office fédéral de l'aviation civile
Bundesamt für Zivilluftfahrt

Ufficio federale dell'aviazione militare e della difesa contraerea
Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions
Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerabwehr

Ufficio federale delle abitazioni
Office fédéral du logement
Bundesamt für Wohnungswesen

Ufficio federale delle assicurazioni private
Office fédéral des assurances privées
Bundesamt für Privatversicherungswesen

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Office fédéral des assurances sociales
Bundesamt für Sozialversicherung

Ufficio federale delle aziende d'armamento
Office fédéral de la production d'armements
Bundesamt für Rüstungsbetriebe

Ufficio federale dell'economia delle acque
Office fédéral de l'économie des eaux
Bundesamt für Wasserwirtschaft

Ufficio federale dell'economia esterna
Office fédéral des affaires économiques extérieures
Bundesamt für Aussenwirtschaft

Ufficio federale delle costruzioni stradali
Office fédéral des routes
Bundesamt für Strassenbau

Ufficio federale delle foreste
Office fédéral des forêts
Bundesamt für Forstwesen

Ufficio federale dell'energia
Office fédéral de l'énergie
Bundesamt für Energiewirtschaft

Ufficio federale delle truppe di protezione aerea
Office fédéral des troupes de protection aérienne
Bundesamt für Luftschutztruppen

- Ufficio federale delle truppe di trasmissione
Office fédéral des troupes de transmission
Bundesamt für Übermittlungstruppen
- Ufficio federale delle truppe di trasporto
Office fédéral des troupes de transport
Bundesamt für Transporttruppen
- Ufficio federale delle truppe meccanizzate e leggere
Office fédéral des troupes mécanisées et légères
Bundesamt für Mechanisierte und Leichte Truppen
- Ufficio federale dell'igiene pubblica
Office fédéral de l'hygiène publique
Bundesamt für Gesundheitswesen
- Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
- Ufficio federale dell'istruzione e della scienza
Office fédéral de la formation et de la science
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
- Ufficio federale del personale
Office fédéral du personnel
Eidgenössisches Personalamt
- Ufficio federale di giustizia
Office fédéral de la justice
Bundesamt für Justiz
- Ufficio federale di metrologia
Office fédéral de métrologie
Eidgenössisches Amt für Messwesen
- Ufficio federale di polizia
Office fédéral de la police
Bundesamt für Polizeiwesen
- Ufficio federale di statistica
Office fédéral de la statistique
Bundesamt für Statistik
- Ufficio federale di topografia
Office fédéral de la topographie
Bundesamt für Landestopographie
- Ufficio federale di veterinaria
Office vétérinaire fédéral
Bundesamt für Veterinärwesen
- Ufficio federale militare di sanità
Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée
Bundesamt für Sanität

Ufficio federale militare di veterinaria
 Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
 Bundesamt für Militärveterinärdienst

D. Uffici e servizi amministrativamente subordinati
Offices et services subordonnés administrativement
Administrativ zugeordnete Ämter und Dienste

I seguenti uffici e servizi sono subordinati amministrativamente alla Cancelleria federale e ai dipartimenti:

Servizi del Parlamento
 Services du Parlement
 Parlamentsdienste

Ufficio federale dell'organizzazione
 Office fédéral de l'organisation
 Bundesamt für Organisation

Controllo federale delle finanze
 Contrôle fédéral des finances
 Eidgenössische Finanzkontrolle

Commissione federale delle banche
 Commission fédérale des banques
 Eidgenössische Bankenkommission

Ufficio centrale della difesa
 Office central de la défense
 Zentralstelle für Gesamtverteidigung

E. Istituti e aziende federali
Etablissements et entreprises de la Confédération
Eidgenössische Anstalten und Betriebe

Politecnici federali e istituti annessi
 Ecoles polytechniques fédérales et établissements annexes
 Eidgenössische Technische Hochschulen und die mit ihnen verbundenen Anstalten

Regia federale degli alcoli
 Régie fédérale des alcools
 Eidgenössische Alkoholverwaltung

Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi
 Entreprise des postes, téléphones et télégraphes
 Post-, Telefon- und Telegraphenbetriebe

Ferrovie federali svizzere
 Chemins de fer fédéraux
 Schweizerische Bundesbahnen

F. Comandi militari*Commandements militaires**Militärische Kommandos*

Comandi dei corpi d'armata e comando delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea

Commandements des corps d'armée et commandement des troupes d'aviation et de défense contre avion

Kommandos der Armeekorps und Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen

Comandi delle divisioni

Commandements des divisions

Kommandos der Divisionen

Comandi delle brigate

Commandements des brigades

Kommandos der Brigaden

Comandi delle zone territoriali

Commandements des zones territoriales

Kommandos der Territorialzonen

² Il Consiglio federale può modificare la denominazione degli uffici.

³ Può, di moto proprio, sopprimere uffici e servizi. Informa delle sue decisioni nel rapporto di gestione.

Art. 59 Principi organizzativi

¹ L'organizzazione e la gestione degli istituti e delle aziende federali sono rette dalle pertinenti disposizioni speciali.

² La presente legge è applicabile nella misura in cui non contrasti con le disposizioni speciali.

³ Le disposizioni emanate per gli istituti e le aziende federali salvaguardano quanto possibile i principi della presente legge.

Titolo quinto: Organizzazione circostanziata**Art. 60** Gruppi e uffici

¹ Il Consiglio federale disciplina l'attribuzione degli uffici ai dipartimenti e dei servizi alla Cancelleria federale. Esso regola inoltre la formazione di gruppi giusta l'articolo 46 capoverso 3.

² Le decisioni del Consiglio federale giusta il capoverso 1 entrano in vigore approvate che siano dall'Assemblea federale con decreto federale d'obbligatorietà generale non sottostante a referendum.

Art. 61 Ordinanze organizzative del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale determina l'organizzazione dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici e ne definisce i compiti basilari.

² Designa gli affari che riserva a se stesso, ai dipartimenti o ai gruppi.

³ Può disciplinare le procedure nei limiti delle leggi generali di procedura. L'autorità di ricorso in prima istanza contro le decisioni degli uffici è il dipartimento. Sono eccettuate:

- a. le decisioni impugnabili direttamente con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 98 lett. c in fine OG ¹⁾);
- b. le decisioni impugnabili con ricorso a un'autorità speciale (art. 47 cpv. 1 lett. b PA ²⁾);
- c. le decisioni impugnabili con ricorso preterdipartimentale (art. 47 cpv. 2 a 4 PA ²⁾);
- d. le decisioni definitive (art. 46 lett. c e d e art. 74 lett. d e e PA ²⁾).

⁴ Le disposizioni previste nei capoversi 1 e 2 sono emanate mediante ordinanze che devono essere pubblicate.

Art. 62 Ordinanze dei capi di dipartimento

¹ Salva l'eshaustività delle ordinanze organizzative del Consiglio federale, il capo di dipartimento prende i necessari provvedimenti organizzativi (organizzazione circostanziata) in ordinanze che sono pubblicate in quanto non debbano essere mantenute segrete.

² In casi prestabiliti, il capo di dipartimento può delegare il diritto di firma al segretario generale e al costui supplente, come anche ai capi dei gruppi e degli uffici e ai costoro supplenti. I funzionari così autorizzati firmano in nome del capo di dipartimento.

Art. 63 Principi

Le ordinanze organizzative del Consiglio federale e dei capi di dipartimento tengono conto delle leggi federali sulla procedura amministrativa ²⁾ e sull'organizzazione giudiziaria ¹⁾, si improntano all'articolo 44 e ai seguenti principi:

- a. dev'essere agevolata la direzione efficace dell'amministrazione federale da parte del Consiglio federale; l'ordinamento delle competenze dev'essere semplice, chiaro e sistematico;
- b. gli organi direttivi devono essere quanto possibile sgravati e posti così in grado di svolgere le attività direttive;
- c. ad ogni servizio deve essere concessa la competenza corrispondente all'importanza politica e amministrativa dei suoi compiti.

¹⁾ RS 173.110

²⁾ RS 172.021

Art. 64 Titoli

- ¹ I capi dei gruppi e degli uffici portano il titolo di «direttore».
- ² Nelle relazioni con l'estero, il capo della Direzione politica e dell'Ufficio dell'economia esterna portano il titolo di «segretario di Stato».
- ³ Nel campo militare valgono le designazioni stabilite dall'organizzazione militare e dai suoi disposti esecutivi.

Art. 65 Consegna di inserti

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul ricupero di inserti di servizio presso persone che ricoprono o ricoprivano un pubblico ufficio ovvero si trovano o si trovavano in rapporto di servizio o di mandato, di natura pubblica o privata, con la Confederazione.

Titolo sesto: Disposizioni finali**Sezione 1: Modificazioni****Art. 66** Legge sui rapporti fra i Consigli

La legge sui rapporti fra i Consigli ¹⁾ è modificata come segue:

VII^{bis}. Rappresentanza del Consiglio federale e della Cancelleria federale nell'Assemblea federale*Art. 65^{bis}*

¹ D'intesa con il presidente della commissione, i membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare nelle commissioni parlamentari dai propri segretari generali o capi di gruppi od uffici.

² I rappresentanti possono, come i capi di dipartimento, farsi accompagnare da collaboratori specializzati.

Art. 65^{ter}

¹ Alle deliberazioni dei due Consigli partecipa il capo del dipartimento competente per l'oggetto in trattazione. In casi eccezionali, il Consiglio federale stabilisce la rappresentanza.

² Il capo di dipartimento può farsi accompagnare da un collaboratore. A richiesta del capo di dipartimento, al collaboratore potrà essere concessa la parola su affari presupponenti speciali conoscenze tecniche.

¹⁾ RS 171.11

Art. 65^{quater}

Il cancelliere della Confederazione rappresenta gli affari della Cancelleria federale nelle commissioni parlamentari e nelle deliberazioni.

Art. 67 Legge sulla procedura amministrativa

La legge federale sulla procedura amministrativa ¹⁾ è modificata come segue:

Art. 47 cpv. 2

² Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.

Art. 68

La legge del 6 ottobre 1960 ²⁾ su l'organizzazione delle PTT (LO-PTT) è modificata come segue:

Art. 12a

11. Esclusione per parentela

L'articolo 32 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione s'applica per analogia anche ai membri della Direzione generale in rapporto con i propri capi di divisione.

Art. 69

La legge federale del 23 giugno 1944 ³⁾ sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Art. 12a

L'articolo 32 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione s'applica per analogia anche ai membri della Direzione generale in rapporto con i propri capi di divisione.

Art. 70

La legge federale del 7 febbraio 1854 ⁴⁾ sull'istituzione di una Scuola politecnica svizzera è modificata come segue:

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 781.0

³⁾ RS 742.31

⁴⁾ RS 414.110

Art. 22

Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio scolastico i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado incluso in linea collaterale, i coniugi, i mariti di sorelle e le mogli di fratelli, nonché le persone unite da vincolo d'adozione. Gli stessi legami non possono nemmeno sussistere tra il presidente e il vicepresidente del Consiglio scolastico in rapporto ai propri capi di divisione.

Art. 71 Altri disposti

¹ In tutti i disposti del diritto federale al termine «divisione», impiegato da solo o in combinazione con altri, sono sostituite le locuzioni previste dalla presente legge (art. 58 cpv. 1 lett. C).

² I pertinenti disposti saranno adattati appena se ne offrirà l'occasione.

Sezione 2: Abrogazioni**Art. 72**

Sono abrogati:

- a. La legge federale del 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'amministrazione federale (CS 1 247; RS 172.010).
- b. La legge federale del 28 giugno 1919 sull'organizzazione della Cancelleria federale (CS 1 319; RS 172.210.10).
- c. La legge federale del 28 giugno 1919 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (CS 1 365; RS 172.212.0).
- d. La legge federale del 27 giugno 1919 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CS 1 375; RS 172.213.0).
- e. Gli articoli 167, 168 capoversi 4 e 5, 168^{bis}, 168^{ter}, 169, 171 e 184 dell'Organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907 (CS 5 3; RS 510.10).
- f. La legge federale del 21 gennaio 1860 sulla creazione di un Ufficio di statistica (CS 4 283; RS 172.212.22).
- g. La legge federale del 28 giugno 1889 sul Ministero pubblico della Confederazione (CS 1 380; RS 172.213.5).
- h. Il decreto federale del 19 dicembre 1912 che istituisce un Ufficio federale delle assicurazioni sociali (CS 1 392; RS 172.212.23).
- i. Il decreto federale dell'8 ottobre 1920 che istituisce l'Ufficio federale del lavoro (CS 1 393; RS 172.216.3).
- k. Il decreto federale del 21 giugno 1929 che riunisce in un solo Ufficio la Divisione dell'industria e delle arti e mestieri e l'Ufficio del lavoro (CS 1 395; RS 172.216.31).

1. L'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 12 marzo 1948 concernente il carattere obbligatorio della Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947 e la nuova serie della Raccolta delle leggi federali (RU 1949 1557; RS 170.513.1).

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 73

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
³ Il Consiglio federale può mantenere fino a quattro anni al massimo dopo la votazione finale sulla presente legge la precedente articolazione organizzativa dell'amministrazione federale.

Consiglio nazionale, 19 settembre 1978	Consiglio degli Stati, 19 settembre 1978
Il presidente, Bussey	Il presidente, Reimann
Il segretario, Koehler	Il segretario, Sauvant

Data di pubblicazione: 10 ottobre 1978 ¹⁾
 Termine di referendum: 8 gennaio 1979

¹⁾ FF 1978 II 741